REGOLAMENTO COMUNALE

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.2000, esecutiva dal 10.03.2000
Modificato con Delibera Consiliare n. 120 del 21.12.2001, esecutiva dal 19.01.2002
Modificato con Delibera Consiliare n. 15 del 4.03.2005, esecutiva dal 22.03.2005
Modificato con Delibera Consiliare n. 10 del 23.03.2007
Modificato con Delibera Consiliare n. 23 del 19.03.2009, esecutiva dal 1.04.2009

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni
Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento
Articolo 3: Entrate tributarie comunali
Articolo 4: Agevolazioni tributarie
Articolo 5: Aliquote e tariffe

TITOLO II
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 6: Forma di gestione delle entrate
Articolo 7: Il Funzionario Responsabile del Tributo
Articolo 8: Dichiarazione Tributaria
Articolo 9: Attività di controllo
Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Articolo 11: Avviso di accertamento e liquidazione
Articolo 12: Notificazione
Articolo 13: Contenzioso

TITOLO III
DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 14: Presentazione dell’istanza di interpello
Articolo 15: Requisiti dell’istanza di interpello
Articolo 16: Adempimenti del Comune
Articolo 17: Efficacia della risposta fornita dal Comune

TITOLO IV
RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

Articolo 18: Riscossione
Articolo 19: Sospensione e dilazione dei termini
Articolo 20: Rimborsi

TITOLO V
LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI E SANZIONI

Articolo 21: Criteri generali
Articolo 22: Pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente
Articolo 23:Pagamenti richiesti al contribuente a seguito di attività di controllo da parte dell'ente
Articolo 24: Rimborsi
Articolo 25: Recupero di crediti nell'ambito di procedure concorsuali
Articolo 26: Cause di non punibilità

TITOLO VI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 27: Principi generali
Articolo 28: Ambito di applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con adesione
Articolo 29: Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente
Articolo 30: Avvio del procedimento
Articolo 31: Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
Articolo 32: Procedimento ad iniziativa del contribuente
Articolo 33: Effetti dell'invito a comparire
Articolo 34: Atto di accertamento con adesione
Articolo 35: Perfezionamento della definizione
Articolo 36: Effetti della definizione
Articolo 37: Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione. Riduzione della sanzione

TITOLO VII
AUTOTUTELA

Articolo 38: Potere di esercizio di autotutela
Articolo 39: Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto
Articolo 40: Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto-Accertamento
Articolo 41: Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo
Articolo 42: Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
Articolo 43: Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo
Articolo 44: Conclusione del procedimento di riesame
Articolo 45: Adempimenti degli uffici

TITOLO VIII
NORME FINALI

Articolo 46: Norme finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Definizioni

1) Ai fini del presente Regolamento s'intende:
   a) per "accertamento" il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un'apposito avviso; nell'ambito di tale attività vengono verificati anche gli elementi risultanti dalla dichiarazione, comportanti il confronto con il dovuto sulla base della dichiarazione ed il versato dal contribuente, con il conseguente eventuale recupero del parziale/omesso versamento[1].
   b) Abrogato [2]
   c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
   d) per "dichiarazione", la dichiarazione o denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o regolamento;
   e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo,
   f) per "regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
   g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il Dirigente, il Funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione, Regolamenti di organizzazione e conseguenti atti della Giunta e del Dirigente, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
   h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o comunque l'entrata avente natura tributaria

ARTICOLO 2
Ambito e scopo del Regolamento

2) Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del

---

[1] Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.
[2] Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento ed alla riscossione dei tributi medesimi.

3) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonchè a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
4) Nella gestione dei tributi disciplinati da appositi regolamenti, continuano ad essere applicate le relative norme, se non risultano contrastanti con le disposizioni del presente Regolamento.
5) Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonchè alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 3
Entrate tributarie comunali

1) Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ARTICOLO 4
Agevolazioni tributarie

2) Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
3) Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, per la cui applicazione non occorra una specifica norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge non ne preveda l'obbligatorietà.
4) Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15/68 e successive modifiche, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte alla quale è resa, oppure inviata tramite servizio postale o fax con allegato un documento di identità valido. Tale dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione.

5) Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e termini stabiliti, pena l'esclusione dall'agevolazione.

ARTICOLO 5
Aliquote e tariffe

Abrogato. [3]

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ARTICOLO 6
Forma di gestione delle entrate

1) Con delibera di Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 5, del D. lgs. 446/97.
2) Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente, sia in fase di istituzione e prima applicazione che successivamente.
3) La forma di gestione prescelta può essere esercitata ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97 e deve comunque rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4) Le valutazioni per la scelta della forma di gestione ritenuta ottimale debbono risultare da apposita documentata relazione nel responsabile del Settore Economico Finanziario, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
5) E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, pubblici o privati, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5, del D. lgs. 446/97, ovvero non iscritti all'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto legislativo, l'attività di accertamento e liquidazione, come definita all'art. 1, lettere a) e b) del presente regolamento. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonchè i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

[3] Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

ARTICOLO 7
Il funzionario responsabile del tributo

1) Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio posseduto, al quale, previo consenso del medesimo, conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2) In particolare, il funzionario responsabile del tributo deve:
   a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, nonchè applicazione delle sanzioni;
   b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
   c) apporre il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva, di entrate tributarie;
   d) disporre i rimborsi;
   e) curare il contenzioso;
   f) all'occorrenza, esercitare il potere di autotutela, nonchè provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione così come disciplinati dal Regolamento comunale adottato con Delibera di Consiglio n. 139 del 20.11.1998.
   g) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d'oneri;
   h) compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3) In caso di assenza, impedimento, incompatibilità del funzionario responsabile del tributo, le funzioni di cui sopra sono svolte dal Dirigente del Settore Economico Finanziario o da altro dipendente da questo incaricato.
4) In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente del Settore cui appartiene l'ufficio tributario.

ARTICOLO 8
Dichiarazione tributaria

1) Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2) La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per

la individuazione del soggetto dichiarante, e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3) In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

ARTICOLO 9
Attività di controllo

1) Spetta all'ufficio tributario provvedere al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2) Spetta alla Giunta Comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e la definizione degli obiettivi gestionali annuali, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Dirigente sentito il parere della Giunta Comunale.
3) In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonchè della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

ARTICOLO 10
Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa, tramite il Direttore Generale, la Conferenza dei Dirigenti, che adotta i necessari provvedimenti.
2) In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento del rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono

tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare in sede di conferenza dei Dirigenti.

ARTICOLO 11
Avviso di accertamento

1) Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
   a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
   b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
   c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
   d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
   e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2) Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ARTICOLO 12
Notificazione

1) La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale mediante invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2) Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notifica può essere fatta mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

ARTICOLO 13
Contenzioso[4]

1) Spetta al Dirigente del Servizio Tributi la costituzione in giudizio, predisporre le memorie difensive e quant'altro necessiti, nonchè tutti gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D. Lgs. 546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
2) In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio Tributi quale rappresentante legale dell'Ente nell'ambito dell'attività gestionale di sua competenza.
3) Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituizione in giudizio, il Comune è di norma rappresentato dal Funzionario Responsabile o altro dipendente da lui delegato.
4) E' comunque compito del Funzionario Responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5) Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

[4] Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

TITOLO III – DIRITTO DI INTERPELLO

ARTICOLO 14
Presentazione dell'istanza di interpello

1) In applicazione di quanto disposto dall'art. 11 della Legge 27.07.2000, n. 212, ciascun contribuente può inoltrare al Comune di Cesenatico in qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria adottati dal Comune medesimo.
2) Tale istanza deve riguardare gli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al caso concreto prospettato.
3) L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio, o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
4) Possono presentare istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini Professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui al successivo articolo 17.
5) L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative.
6) Il contribuente dovrà presentare istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui al successivo articolo 17.
7) L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

8) La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

ARTICOLO 15
Requisiti dell'istanza di interpello

1) L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:
   a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale);
   b) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
   c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
   d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.
2) L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 11, comma 2, secondo periodo, della Legge 212/2000.
3) In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito. Comunque l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

ARTICOLO 16
Adempimenti del Comune

1) La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo; qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiedere la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
2) La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante entro 120 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 15, comma 3. La risposta può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nella istanza.

3) Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza l'ufficio può chiedere, una sola volta, al contribuente l'integrazione dei documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2 stabilito per la risposta.
4) Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sopraindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

ARTICOLO 17
Efficacia della risposta fornita dal Comune

1) La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.
2) Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e puchè recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art.15, comma 2, del presente regolamento non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 16, comma 2, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento eventualmente prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. Nel caso in cui manchi una soluzione prospettata dall'istante ed il Comune risponda all'interpello oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 16, l'ente deve recuperare l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione delle sanzioni.
3) In caso di atto impositivo emesso dall'Ente successivamente alla data della comunicazione della risposta ed in difformità della soluzione prospettata essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto di interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta o nella soluzione prospettata (ultrattività della risposta in caso di modifiche legislative).

TITOLO IV - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

ARTICOLO 18
Riscossione [5]

1) Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2) In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3) La riscossione coattiva derivante dall'attività di accertamento dell'ufficio è eseguita secondo le modalità di cui all'art. 3 del D.L. 30.09.2005, n. 203, convertito con modificazioni con Legge 2.12.2005, n. 248.
4) Nel caso di gestione diretta della riscossione coattiva da parte dell'Ente la firma dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639 è attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97.
5) Il visto di esecutività sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
6) Il servizio tributi provvede, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione.
7) Gli interessi per la riscossione del tributo sono dovuti nella misura pari al tasso di interesse legale vigente nei vari periodi di imposta e sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
8) Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
9) **Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione pari al 30% dell'ammontare dell'imposta non versata o versata tardivamente, ridotta al 10% se il ritardo non supera 30 giorni.** ([6])

ARTICOLO 19
Sospensione e dilazione dei termini

1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di

---

[5] Articolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.
[6] Comma inserito con Delibera Consiliare n. 23 del 19.03.2009

contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2) Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate, che superino il complessivo importo di € di € **1.500,00**, o di qualunque importo se esistono particolari difficoltà economiche autocertificate dal contribuente, possono essere versate in rate mensili, di pari importo, con le seguenti modalità:

- **Fino a 24 rate per somme dovute per annualità arretrate il cui importo complessivo non superi Euro 10.000,00; nel qual caso non è richiesta garanzia fideiussoria.**

- **Fino a 48 rate, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge, per somme il cui importo complessivo superi Euro 10.000,00.** ([7])

Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade da qualsiasi beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta**.([8])**

Nell'ipotesi in cui le somme dovute per annualità arretrate siano comprensive di sanzioni per omessa o infedele denuncia, abbattibili ad ¼ se versate entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, per avere diritto all'abbattimento delle sanzioni la dilazione eventualmente concessa dovrà essere così calcolata:

- **1° rata (da versare entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria) pari alla quota parte di imposta + quota parte di interessi + quota parte di sanzioni non abbattibili + tutto il carico sanzionatorio abbattibile ad ¼**

---

[7] Periodo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19.03.2009..

([8]) Comma così modificato con delibera consiliare n. 23 del 31.03.2003, avente, quindi, decorrenza dal 1° gennaio 2003. (Prima della suddetta modifica il testo del comma, introdotto con delibera consiliare n. 119 del 21.12.2001 ed in vigore **dal 1.1.2002 al 31.12.2002**, era il seguente: "Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate, che superino il complessivo importo di € 2.582,28, possono essere versate in rate bimestrali, di pari importo, con le seguenti modalità: - Fino a tre rate, nel qual caso non è richiesta garanzia fideiussoria; - Fino a 12 rate, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria; sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.").

- **2° rata e successive: quota parte imposta + quota parte interessi dell'atto + quota parte eventuali sanzioni non abbattibili + interessi moratori per dilazione di pagamento. ([9])**

3) **ABROGATO.**

4) ABROGATO.[10]

ARTICOLO 20
Rimborsi [11]

1) La richiesta di rimborso, da presentarsi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Nel caso la richiesta di rimborso risulti mancante di almeno uno dei sopra elencati elementi, l'ufficio provvedere a dare un termine perentorio di giorni 30, decorrenti dall'invito del Servizio medesimo, per il perfezionamento della richiesta medesima.
2) Gli interessi, pari al saggio di interesse legale vigente nei singoli periodi di imposta e con maturazione giorno per giorno, decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

---

[9] Periodo inserito con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19.03.2009..

[10] Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

[11] Articolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.
Il testo vigente **fino al 31.12.2006** era il seguente: "La richiesta di rimborso, da presentarsi entro il termine previsto dalle diverse normative d'imposta, deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Nel caso la richiesta di rimborso risulti mancante di almeno uno dei sopra elencati elementi, l'ufficio provvedere a dare un termine perentorio di giorni 30, decorrenti dall'invito del Servizio medesimo, per il perfezionamento della richiesta medesima.
Gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso; decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, qualora il diritto al rimborso risulti sulla base di elementi e dati direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente".

TITOLO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI E SANZIONI

ARTICOLO 21
Criteri generali [12]

1) I limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di tributi comunali valutati di modica entità sono definiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 168, della Legge 27.12.2006, n. 296.
2) Resta fermo il limite di Euro 16,53 disposto dall'art. 1, D.P.R. 16.04.1999, n. 129, in caso di riscossione coattiva di entrate tributarie, comprensive di sanzioni ed interessi e con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta.
3) Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal contribuente od il rimborso del tributo non è disposto dal Comune. Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi del contribuente, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente per la riscossione e dei rimbrosi, nonchè del vantaggio economico della riscossione.
4) La determinazione di importi diversificati è motivata dalla eventuale necessità di azione istruttoria da parte dell'ente.
5) Nelle ipotesi di cui agli articoli 22, 23 e 24, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

[12] Articolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

ARTICOLO 22

Pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente [13]

1) Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione a ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE DI ESENZIONE
- Imposta I.C.I.	Euro 12,00
- Imposta Comunale sulla Pubblicità	Euro 12,00
- Diritti sulle Pubbliche Affissioni	Euro 3,00

2) Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per ogni singolo tributo e per singola annualità.

ARTICOLO 23

[13] Articolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

Il testo dell'articolo, in vigore per le annualità di imposta fino al 2006 compreso, era il seguente:

1) Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione a ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE DI ESENZIONE
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (comprensiva di sanzioni ed interessi)	Lire 20.000 (€ 10,33)
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni giornaliera	**Lire 5.000 (€ 2,58)**
- Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche: a) Temporanea b) Permanente	Lire 10.000 (€ 5,16) Lire 10.000 (€ 5,16)
Imposta I.C.I.A.P.	Nessun limite di esenzione poichè gli importi sono fissati per legge
- Imposta I.C.I.	Lire 4.000 (€ 2,07)
- Imposta Comunale sulla Pubblicità	Lire 5.000 (€ 2,58)
- Diritti sulle Pubbliche Affissioni	Lire 5.000 (€ 2,58)
- Sanzioni sull'applicazione dei tributi sopra detti (eccetto T.R.S.U "a ruolo")	Lire 5.000 (€ 2,58)
- Interessi sull'applicazione dei tributi sopra detti (eccetto T.R.S.U "a ruolo")	Lire 5.000 (€ 2,58)

2) Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per ogni singolo tributo o accessorio e per singola annualità.

Pagamenti richiesti al contribuente a seguito di attività di controllo da parte dell'ente [14]

1) Nel caso in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito da controlli da parte degli uffici comunali sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE DI ESENZIONE
- Imposta I.C.I.	Euro 16,00
- Imposta Comunale sulla Pubblicità	Euro 16,00

2) I sopra indicati limiti sono fissati autonomamente per annualità e si intendono individuati nell'importo complessivo dell'eventuale atto di accertamento, comprensivo di sanzioni tributarie ed interessi ed al lordo di eventuale abbattimento delle sanzioni per adesione formale del contribuente all'atto.

ARTICOLO 24
Rimborsi

1) Per tutte le entrate tributarie non si procede a rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori all'importo di **€ 12,00**[15] annue, sia nel caso di richiesta di rimborso da parte del contribuente che nel caso in cui l'eventuale rimborso consegue ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.

---

[14] Articolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.
Il testo dell'articolo, in vigore per le annualità di imposta fino al 2006 compreso, era il seguente:

1) Nel caso in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito da controlli da parte degli uffici comunali sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

TRIBUTO	LIMITE DI ESENZIONE
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	Lire 20.000 (€ 10,33)
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni giornaliera	**Lire 10.000 (€ 5,16)**
- Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche: a) Temporanea b) Permanente	 Lire 20.000 (€ 10,33) Lire 20.000 (€ 10,33)
- Imposta I.C.I.A.P.	Lire 20.000 (€ 10,33)
- Imposta I.C.I.	Lire 20.000 (€ 10,33)
- Imposta Comunale sulla Pubblicità	Lire 20.000 (€ 10,33)
- Diritti sulle Pubbliche Affissioni	Lire 20.000 (€ 10,33)

2) I sopra indicati limiti sono fissati autonomamente per annualità e si intendono individuati nell'importo complessivo dell'eventuale atto di liquidazione o accertamento, comprensivo di sanzioni tributarie ed interessi ed al lordo di eventuale abbattimento delle sanzioni per adesione formale del contribuente all'atto.

[15] Testo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

ARTICOLO 25
Recupero di crediti nell'ambito di procedure concorsuali

1) Per i crediti nei confronti di contribuenti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico; si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti:
   a) complessivamente inferiori a **€ 51,00**[16] per ogni tributo pendente (importo riferito a tutte le annualità pendenti; comprensivo di tributo ed eventuali soprattasse ed interessi accessori);
   b) di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

ARTICOLO 26
Cause di non punibilità

1) Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione di sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggiore tributo risultante.

[16] Testo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2007.

TITOLO VI – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 27[17]
Principi generali

1) Il Comune di Cesenatico, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 ed ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

ARTICOLO 28[18]
Ambito di applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione

1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
3) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4) L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

---

[17]In ottemperanza al disposto dell'art. 50 della legge 449 del 27/12/1997 -Collegato alla Finanziaria- , si sono ripresi i criteri di cui al D.Lgs. 218/97, con l'obiettivo principale di semplificare e ridurre il contenzioso. Negli articoli successivi si ritroveranno pertanto i criteri suddetti, peraltro adattati alla realtà dei Comuni nel principio dell'autonomia e potestà regolamentare.

[18]Oltre ai criteri di cui all'art. 1, si sviluppano in questo articolo altri principi, quali quelli del rapporto costi-benefici per il Comune, nonchè, ovviamente i limiti dell'applicazione dell'istituto in esame.

5) La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
6) In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

ARTICOLO 29
Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

1) Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

ARTICOLO 30
Avvio del procedimento

1) Il procedimento di definizione può essere attivato:

   a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire nel quale sono indicati:
   - gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
   - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

   b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 31
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica eseguita dai messi comunali, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonchè, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
4) Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria.
5) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 32
Procedimento ad iniziativa dell contribuente

1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'ufficio che ne rilascia ricevuta, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2) Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atti di imposzione notificato.
3) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4) La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto di cui all'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
5) Nel caso l’istanza non rietri nell’ambito di applicazione dell’istituto, la tardiva o mancata risposta da parte del competente ufficio comunale non comporta sospensione dei termini per l’impugnazione di cui al comma precedente.
6) Può essere presentata istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione anche da parte di colui nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, con le modalità di cui ai commi precedenti.
7) L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.
8) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ARTICOLO 33
Effetti dell'invito a comparire

1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.
2) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3) Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro a tale data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
4) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'incaricato al procedimento.

ARTICOLO 34
Atto di accertamento con adesione

1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio. ..... (annullato da CO.RE.CO.).....
2) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonchè, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ARTICOLO 35[19]
Perfezionamento della definizione

1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2) Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3) Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4) A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a Lire 20.000.000 (€ 10.329,14), è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

ARTICOLO 36
Effetti della definizione

1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.
3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

---

[19] Negli artt. 9 e 10, oltre ad evidenziare i tempi per il perfezionamento della definizione, si è dovuto ricorrere alla regolamentazione particolare per la TARSU che, come evidenziato, si ritiene disciplinare diversamente per l'obbligatorietà della iscrizione a ruolo. Per quanto attiene gli effetti della definizione di cui all'art. 9, si sono ricalcati appieno i criteri di cui al D.Lgs. 218/97.

ARTICOLO 37
Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione. Riduzione della sanzione

1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2) L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3) Con riguardo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
4) Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune.

TITOLO VII – AUTOTUTELA

Articolo 38
Potere di esercizio dell'autotutela

1) Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente. Può inoltre procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2) Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Articolo 39
Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela

1) La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita al Funzionario Responsabile preposto alla gestione dei singoli tributi locali.
2) In caso di inerzia ingiustificata, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

Articolo 40
Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1) Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2) Le richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

Articolo 41
Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1) L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
   - un errore di persona
   - un evidente errore logico o di calcolo
   - un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa
   - una doppia imposizione
   - la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
   - la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
   - la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, o regimi agevolativi, precedentemente negati;
   - l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo

Articolo 42
Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1) Il Comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'art. 41 del presente regolamento.

Articolo 43
Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1) Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure in pendenza di giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 41 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a confronto la preteza tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna.
2) Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o in parte, l'atto, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

Articolo 44
Conclusione del procedimento di riesame

1) Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
2) La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3) In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamento motivati.

Articolo 45
Adempimenti degli uffici

1) Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
2) Conseguentemente l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla medesima data non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
3) L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi di imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
4) E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 46
Norme finali e transitorie

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000
2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3) regolamento.
4) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono dovuti i versamenti fino agli importi minimi fissati per i casi previsti all’art. 19; per i casi di cui all’art. 20 detti limiti si applicano per gli avvisi di pagamento ed i provvedimenti di liquidazione ed accertamento che saranno emessi da tale data.
5) Anche per eventuali rimborsi i limiti di cui all’art. 21 verranno applicati a partire dalle richieste che perverranno al comune a partire dall’entrata in vigore del regolamento medesimo.
6) E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.